

**T.A.R. Lazio Roma 22 febbraio 2012 n. 1798**

Edilizia e urbanistica - Progettazione di opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati - Equiparazione della professione di architetto e di ingegnere

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5687 del 2001, proposto dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Tardella, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino, n. 22;

contro

Il Comune di Marino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Valvo, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Pasteur, n. 70;

per l'annullamento

dell'avviso del Comune di Marino in data 8 marzo 2001, con il quale è stato reso noto che «l'Amministrazione Comunale ha l'esigenza di acquisire la prestazione professionale relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva ..., al coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di cui alla legge 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla direzione, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, dei lavori di illuminazione pubblica di via G. Pascoli, via Due Santi Pascolaro, corso V. Colonna», invitando a rimettere il proprio curriculum «i professionisti singoli o temporaneamente associati, iscritti all'Albo professionale degli ingegneri o dei Periti Industriali Elettrotecnici, le Società professionali, le Società di ingegneria»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che avverso il provvedimento impugnato l'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia ha dedotto molteplici censure incentrate sulla violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, degli articoli 1, comma 1, e 17, commi 1 e 12, della legge n. 109/1994, dell'articolo 97 Cost., dell'art. 50 del D.P.R. n. 554/1999, degli articoli 51 e seguenti del R.D. n. 2537/1925, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 494/1996;

CONSIDERATO che questa Sezione con l'ordinanza n. 5993 in data 28 settembre 2001 ha respinto la domanda cautelare proposta dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, evidenziando in motivazione che «alla stregua della vigente normativa, legislativa e regolamentare, non risultano ascrivibili alla competenza degli architetti le opere di pubblica illuminazione viaria» ed invocando uno specifico precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938);

CONSIDERATO che la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 20 in data 8 gennaio 2002 ha riformato la predetta ordinanza cautelare, evidenziando in motivazione che «l'istanza cautelare proposta in primo grado dall'Ordine professionale appellante appare meritevole di accoglimento, atteso anche che, prima facie, pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale»;

CONSIDERATO che il sesto motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli articoli 51 e seguenti del R.D. n. 2537/1925 (di approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), risulta fondato alla luce dell'articolata motivazione della suddetta ordinanza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 20/2002, che segna il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2938/2000), secondo il quale la progettazione di opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri e non degli architetti, e che trova conferma nella giurisprudenza del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. II, 29 marzo 2000, n. 3814) e nella successiva giurisprudenza del giudice amministrativo (T.A.R. Basilicata Potenza, 3 aprile 2006, n. 161), ove viene posta in rilievo l'equiparazione della professione di architetto e di ingegnere (sancita dall'art. 52 del R.D. n. 2537/1925) in relazione ai progetti di opere di edilizia civile;

CONSIDERATO che, stante quanto precede, il presente ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle restanti censure;

CONSIDERATO che, tenuto conto dei suindicati contrasti giurisprudenziali emersi in sede cautelare, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di causa;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 5687/2001, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)